

agli atti emerge come il Comune di Terni non abbia proceduto ad effettuare una concessione di servizi, bensì di beni. La tesi della Segretaria invece verte sulla incompatibilità del Sindaco perché concessionario di un servizio.

Si ricordi bene che il Liberati ha avuto sempre e comunque nella sua storia un' unica destinazione: quello di consentire gli allenamenti e la disputa delle partite di calcio della Ternana, squadra cittadina, tra l'altro l'art. 12 della convenzione rinvia alla disciplina delle locazioni in materia fiscale.

Pertanto a seguire la tesi della Segretaria Generale del Comune di Terni, e quindi che si verta in una concessione a terzi di un servizio pubblico, il Liberati poteva essere concesso alla Ternana Calcio solo ad esito di una gara ad evidenza pubblica disciplinata dal Codice degli Appalti... in questo caso, vista la strada diversa seguita dalle amministrazioni comunali precedenti, compresa quella uscente ove ha votato a favore anche il consigliere Masselli, gli atti consequenziali dovrebbero essere quelli di inviare tutto il fascicolo alla Corte dei Conti per danno erariale visto l'affido diretto del bene comunale Stadio Libero Liberati!!

Nel secondo caso, quello della concessione di un bene, una sorta di "locazione rinforzata" dalla natura del bene, **strada scelta dalle amministrazioni uscenti**, invece, i contenuti della suddetta relazione della segretaria comunale non possono condividersi.

Vediamo il perché.

Facciamo una necessaria premessa: se un Comune ha un impianto sportivo che viene rivolto alla collettività e quindi è un servizio pubblico di cui ciascun cittadino può usufruire pagando una tariffa, ha due strade: o gestirlo in economia ovvero darlo in concessione ad un terzo con una gara ad evidenza pubblica che rivolgerà il servizio verso terzi che hanno rapporti con il concessionario; al riguardo ci supporta la definizione di "concessione di servizi" tratta dal codice degli appalti: "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale il Comune affida ad un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"; **TRATTASI DI CONTRATTO PASSIVO PER IL COMUNE CUI SI APPLICA IL CODICE DEGLI APPALTI E SI FANNO LE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA.** Fattispecie questa sulla quale è incentrata la relazione.

Nel nostro caso, **INVECE**, l'Amministrazione uscente e quella precedente hanno fatto una scelta diversa per la cura dell'interesse pubblico (che è quello affinché la squadra cittadina disputi il campionato di calcio professionistico) e quindi non ha inteso che l'affidamento del Liberati fosse un servizio.

Ed infatti leggendo la Convenzione (approvata con Delibera del Consiglio Comunale 362 del 18.12.2017 poi integrata a seguito di delibera della Giunta Latini - Masselli presente - 154/2022 con atto integrativo della convenzione del 9.6.2022) le amministrazioni precedenti hanno ritenuto il "bene Libero Liberati" come un bene da dare in uso e gestione alla Ternana Calcio per giocare i campionati di calcio professionistici! E non si venga a dire che il Liberati possa essere utilizzato da ulteriori terzi e quindi divenire un servizio pubblico da rendere alla collettività in quanto nella medesima convenzione si legge testualmente "la Ternana si impegna a valutare la possibilità di collaborare con l'Ente in specifiche iniziative di marketing territoriale, valorizzazione